

LA SUCCESSIONE

Subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più **rapporti patrimoniali** attivi e passivi. I rapporti restano inalterati nella loro identità oggettiva.

la **successione mortis causa** inerisce a rapporti e diritti di **natura patrimoniale**, assicurando che il patrimonio del defunto non resti privo di titolare

SUCCESSIONE MORTIS CAUSA

-> **MORTE** della persona fisica
l'apertura della successione si verifica al momento della morte (naturale o presunta) della persona, presso il suo ultimo domicilio

-> **SOPRAVVIVENZA DEL CHIAMATO**

la **morte** di un soggetto è il **presupposto essenziale** che rende «operante, concreta ed attuale la successione», assicurando, così, la **continuità**, la **conservazione** e la **stabilità** del patrimonio di determinati soggetti.

La morte rileva sia come momento cronologico al quale rapportare la successione sia come fondamento essenziale e ragion d'essere della stessa

SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE

EREDITÀ

si ha successione a titolo universale quando **l'erede succede nella universalità dei beni del *de cuius* o in una quota** (intesa come parte ideale ed astratta, come frazione aritmetica) del suo patrimonio (588).

ACCETTAZIONE.
L'acquisto richiede l'accettazione

CONFUSIONE PATRIMONIALE
salvo -> beneficio d'inventario; -> separazione dei beni (512)

SUCCESSIONE NEL POSSESSO

SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE

LEGATO

si ha successione a titolo particolare quando **un soggetto succede in uno o più rapporti determinati o diritti reali**, non intesi come quota d'un patrimonio (588).

-> **NO ACCETTAZIONE**
-> **SÌ RINUNCIA**

NO CONFUSIONE. Il legatario non è tenuto a pagare debiti ereditari; qualora il testatore gli abbia posto espressamente a carico il pagamento di un debito, è tenuto solo entro i limiti del legato (588)

SUCCESSIONE IN RAPPORTI PATRIMONIALI

Rapporti assoluti e relative azioni, salvo quelli legati alla vita del titolare quali: l'usufrutto, l'uso e l'abitazione

Rapporti inerenti l'impresa: non si estinguono salvo pochissime eccezioni

Rapporti obbligatori purché non abbiano carattere strettamente personale. Si sciolgono perciò contratti come il mandato, l'appalto o il contratto di lavoro, i contratti cioè *intuitus personae*

Mentre il trasferimento avviene per i rapporti patrimoniali, i **Rapporti non patrimoniali si estinguono** sia se personalissimi (es. diritto all'integrità personale) sia se familiari (es.: potestà parentale)

Il legatario non subentra nel possesso: inizia un nuovo possesso che può essere unito a quello del dante causa per goderne gli effetti (c.d. accessione nel possesso 1146, co. 2)

FASI DELLA SUCCESSIONE

La successione dà luogo ad un procedimento, ossia ad una **sequenza di atti tra loro interdipendenti** volti a produrre un medesimo effetto finale: subingresso di un soggetto nella titolarità dei diritti facenti capo al *de cuius* (defunto)

PROCEDIMENTO

APERTURA DELLA SUCCESSIONE.

(456 c.c.) la successione si apre:

-> al momento della morte

-> nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto

VOCAZIONE. la « vocazione » indica il fenomeno della **chiamata all'eredità**. Essa, quindi, ancor più che una fase, può considerarsi il fondamento del fenomeno successorio, il titolo in base al quale si succede.

DELAZIONE è l'**offerta** del patrimonio ereditario ad un soggetto al quale spetta il diritto di accettare. Costituisce «*l'aspetto dinamico della vocazione*»; generalmente coincide con la vocazione stessa, ma a volte se ne distacca come nel caso di delazione sotto condizione sospensiva.

La delazione
Può essere

LEGITTIMA

TESTAMENTARIA

È esclusa la
successione
per
CONTRATTO

Il codice **VIETA I PATTI SUCCESSORI**:

-> col quale il soggetto dispone della propria eredità (P.S. **ISTITUTIVO**)

-> dispone o rinunzia ai diritti che gli possono spettare su una futura successione (P.S. **DISPOSITIVO E RINUNZIATIVO**)

In deroga al generale divieto di patti successori, ha ammesso il **PATTO DI FAMIGLIA**, il contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda per il tempo in avrà cessato di vivere

Particolari tipi di delazione, che hanno come presupposto il caso in cui il chiamato non possa o non voglia accettare o ricevere l'eredità o il legato

prevale su

SOSTITUZIONE

Dopo aver istituito l'erede o il legatario, il **testatore dispone che a questo deve subentrare un'altra persona** al verificarsi di un evento

SOST. ORDINARIA

Il subentro si ha nel caso in cui il chiamato non voglia o non possa accettare

-> il sostituto subentra nella stessa posizione (diritti e obblighi) che avrebbe avuto l'istituito se avesse accettato

SOST. FEDECOMMISSARIA

-> **VIETATA** (contrasto col principio libera circolazione di ricchezza)

Il testatore impone all'erede o al legatario (istituito) l'**obbligo di conservare i beni**, affinché alla sua morte tali beni possano **automaticamente passare al sostituto**

AMMISSIBILE IL FEDECOMMESSO ASSISTENZIALE

-> **ISTITUITO-> INTERDETTO** (discendente o coniuge del de cuius) -> **SOSTITUITO-> PERSONA o ENTE** che ha avuto cura dell'incapace

RAPPRESENTAZIONE

I **discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente** nel caso in cui questi non possa o non voglia accettare l'eredità.

ACCRESCIMENTO

Se **più persone sono state chiamate congiuntamente** (con vocazione legale o testamentaria) ed una di esse non voglia o non possa accettare, la quota di ciascun chiamato **si accresce abbracciando anche quanto non accettato dal chiamato**

presupposti

Chiamata
congiunta

Dal testamento non risulti diversa volontà del *de cuius*

Non sussistano i presupposti per la rappresentazione

Il procedimento continua

Successivamente
alla delazione

I chiamati possono accettare o rifiutare l'eredità. -> il **diritto di accettazione** è **diritto potestativo** e si **prescrive nel termine di 10 anni** dal giorno dell'apertura della successione

CAPACITÀ. È l'attitudine a **susbentrare** nella totalità dei rapporti del *de cuius*

Legge: persone nate o concepite
Testamento: nascituri non concepiti di determinata persona vivente

INDEGNITÀ. È causa di esclusione che produce i suoi effetti solo se pronunciata dal giudice. È dovuto a riprovevolezza morale nei confronti di chi abbia pregiudicato il defunto

Attentato a
Chi sia indegno può essere **riabilitato**

Integrità morale e fisica del defunto
Libertà di testare

EREDITÀ GIACENTE

Se il chiamato o i chiamati non accettano subito l'eredità, nel lasso di tempo tra delazione e accettazione il patrimonio del defunto è senza titolare.
-> per evitare l'abbandono e l'assenza di tutela giuridica, il legislatore ha previsto l'istituto dell' **eredità giacente** (528 c.c.) consistente nella nomina di un **curatore** da parte dell'autorità giudiziaria col compito di **curare gli interessi dell'eredità sino** al momento in cui quest'ultima non venga **accettata**

O in **mancanza dell'accettazione devoluta allo Stato**

ACCETTAZIONE

Dichiarazione di volontà (non recettizia) effettuata dal chiamato e **diretta all'acquisto dell'eredità.** È **atto puro** in quanto **non** può essere sottoposta a **termine o condizione**, inoltre non può essere parziale. L'accettazione è **irrevocabile.**
Ha effetto ex tunc (459 c.c.), l'acquisto ha effetto dall'apertura della successione, come se la titolarità del patrimonio del *de cuius* non si fosse mai interrotta.

L'accettazione può essere

TACITA

L'erede compie **atti concludenti e univoci che presuppongono necessariamente la volontà di accettare** e che non avrebbe diritto a compiere se non nella qualità di erede

ESPRESSA

Risultante da apposita dichiarazione

ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE
produce

CONFUSIONE DEI PATRIMONI del defunto e dell'erede

RESPONSABILITÀ ULTRA VIRES dell'erede per
-> i debiti
-> i legati

ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO

PRESUNTA O LEGALE. Si ha quando il chiamato **compie atti ai quali la legge ricollega come effetto l'acquisto dell'eredità** sulla base di una sorta di presunzione assoluta dell'esistenza di una corrispondente volontà.

Tali atti sono

DONAZIONE, VENDITA, CESSIONE dei diritti di successione (477)

RINUNCIA CHE IMPORTA ACCETTAZIONE, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni chiamati (478).

RINUNCIA

La rinuncia è atto non recettizio col quale il **chiamato dichiara di non voler acquistare l'eredità.** Con la rinuncia **cessano gli effetti della delazione:** il rinunciante resta completamente estraneo al testamento.
-> la rinuncia va fatta per iscritto e in forma solenne (davanti al Notaio o Cancelliere del tribunale), pertanto non si presume mai e non può essere parziale, né ammette condizione o termine;
-> ha effetto retroattivo, il rinunciante si considera come mai chiamato all'eredità
-> la rinuncia è **revocabile** purché non sia decorso il termine di prescrizione del diritto di accettazione da parte di altri chiamati. La **revoca della rinuncia** comporta **accettazione pura e semplice dell'eredità.**
-> quanto agli effetti la revoca della rinuncia e la connessa accettazione lasciano impregiudicati i diritti acquistati legittimamente dai terzi sui beni ereditari.

Esistono casi in cui l'**acquisto dell'eredità** può avvenire **senza accettazione**

Possesso dei beni senza redazione di inventario (485 co. 2)

Sottrazione di beni ereditari (527)

Acquisto dell'eredità da parte dello Stato

DIRITTO DI ACCETTAZIONE

È il diritto del chiamato ad accettare l'eredità.
È un **diritto potestativo di natura personale con conseguenze patrimoniali**.

Il diritto si **prescrive** nel termine di **dieci anni** dal giorno dell'apertura della successione.

Tuttavia l'art. 481 cod. civ. prevede un **termine di decadenza** nell'ipotesi in cui venga esercitata l'*actio interrogatoria* e il Giudice abbia fissato un termine entro il quale il chiamato avrebbe dovuto accettare o rinunciare, decorso inutilmente tale termine il chiamato perde il diritto ad accettare.

Se il chiamato all'eredità muore senza aver ancora accettato l'eredità, **il diritto di accettare si trasmette agli eredi ipso iure**. Ciò perché il diritto di accettare (*ius delationis*) entra a far parte dell'asse ereditario del *de cuius* trasmittente e si trasmette come uno dei suoi elementi

L'accettazione dell'eredità può essere

PURA E SEMPLICE

CONFUSIONE DEI PATRIMONI DEL DEFUNTO E DELL'EREDE

Qualora l'erede sia oberato di debiti, la confusione del patrimonio del *de cuius* con il suo patrimonio personale rappresenta un evento pregiudizievole per i creditori del defunto e i legatari, i quali sarebbero costretti a subire la concorrenza dei creditori personali dell'erede

SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL'EREDE

-> i creditori del *de cuius*
-> e i legatari
-> entro tre mesi dall'apertura della successione

Possono adire il Giudice per chiedere separazione patrimoniale.
-> la separazione patrimoniale ha per effetto l'attribuzione di una ragione di preferenza nel soddisfacimento sui beni ereditari, a favore dei creditori e legatari separatisti, nei confronti dei creditori dell'erede e dei creditori e legatari non separatisti.

La separazione giova solo chi l'ha promossa.

ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO

SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL'EREDE

-> **impedisce la confusione tra il patrimonio del *de cuius* e quello dell'erede**, al fine di blindare il patrimonio dell'erede nel caso in cui il *de cuius* abbia trasferito una eredità con maggiori passività.

-> se l'erede accetta semplicemente, risponde con tutto il suo patrimonio dei debiti del *de cuius*, se accetta con beneficio l'erede risponde delle obbligazioni trasmesse nei limiti del patrimonio ereditario.

FORMA SOLENNE

L'accettazione con beneficio di inventario richiede la forma solenne (484)

L'accettazione beneficiata è facoltà di ogni chiamato nonostante eventuali divieti del testatore.

Tale forma di accettazione è **d'obbligo** per:

-> **incapaci** assoluti e relativi

-> **persone giuridiche ed enti non riconosciuti.**

AZIONI A TUTELA DELL'EREDE

PETIZIONE DELL'EREDITÀ

È l'azione con cui l'erede chiede il **riconoscimento del suo status**

contro **chiunque possieda** a titolo di erede o senza titolo alcuno **tutti o parte dei beni ereditari**

al fine di ottenere **la restituzione dei beni stessi**

È azione **imprescrittibile**

I **presupposti** dell'azione

Accettazione dell'eredità da parte dell'erede

Il possesso da parte di un terzo dei beni ereditari

È volta a

Accertamento della qualità di erede in capo all'attore

Restituzione dei beni ereditari da parte del convenuto

AZIONI POSSESSORIE

Il chiamato può esercitare le azioni possessorie a prescindere dall'effettivo impossessamento dei beni

AZIONI CAUTELARI

Anche queste rientrano nella competenza del chiamato es. procedimento di applicazione dei sigilli di cui agli artt. 752 e ss. c.p.c.

SUCCESSIONE LEGITTIMA

l'espressione successione legittima (o **ab intestato**) significa **successione per volontà di legge**

presupposti

Morte del *de cuius* senza testamento o testamento nullo, annullato o revocato

Esistenza di un testamento che dispone solo di alcuni beni, si avrà **concorrenza** tra successione testamentaria e legittima

I SUCCESSIBILI

> Coniuge

> o parte dell'unione civile

> E discendenti

➤ **Ascendenti**

➤ **Fratelli**

➤ **sorelle**

Altri parenti collaterali fino al **sesto grado**

Stato

In mancanza di figli

➤ **Ascendenti**

➤ **Fratelli**

ciascun ordine esclude il successivo e all'interno di ciascun ordine **il grado prossimo esclude il più lontano**.

LA SUCCESSIONE DEI LEGITTIMARI

la successione dei legittimari è quella in favore di alcune categorie di successibili (detti legittimari o riservatari o successori necessari costituita da **coniuge, figli e ascendenti legittimi**), ai quali **la legge attribuisce il diritto intangibile ad una quota del patrimonio, indipendentemente dalle disposizioni del testatore**. Si tratta di norme di ordine pubblico, quindi cogenti ed inderogabili.

Quando vi sono dei legittimari, si distinguono nel patrimonio ereditario due parti

la **QUOTA DISPONIBILE**, della quale il testatore era libero di disporre

la **QUOTA LEGITTIMA** (o riserva), della quale testatore non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari.

Si ha **LESIONE DI LEGITTIMA** quando **la quota di essa resta intaccata**, da parte del titolare del patrimonio, **per effetto di**
-> **atti di disposizione *inter vivos*** (esempio donazioni)
-> oppure **disposizioni *mortis causa***.

L'intangibilità della legittima va intesa nel senso che il *de cuius* o altri soggetti non possono attentare alla legittima dell'avente diritto (457 co. 3 cod. civ.)

il testatore **non può imporre alcun peso** (o *modus*) sulla legittima, né alcuna **condizione** sospensiva o risolutiva.

L'intangibilità della legittima va intesa, dunque, sempre in senso **quantitativo** e non qualitativo: il legittimario, cioè, ha diritto ad un dato valore, non ad una data composizione della sua quota.

Quando la **legittima è lesa** occorre **integrarla mediante l'azione di riduzione** degli atti che hanno prodotto la lesione stessa: **presupposto** indispensabile di tale azione è la **riunione fittizia**.

AZIONE DI RIDUZIONE

È l'azione che ha per scopo la **reintegrazione della legittima**, mediante la **riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni** eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre.

-> prescrizione decennale da apertura successione

Presuppone la RIUNIONE FITTIZIA

La riunione fittizia è un'operazione contabile **diretta a calcolare l'intera entità del patrimonio ereditario** all'epoca dell'apertura della successione, **per stabilire se siano stati lesi i diritti dei legittimari**.

Consta di più operazioni

la **FORMAZIONE DELLA MASSA EREDITARIA**, si calcolano i valori dei beni appartenenti al defunto al momento della successione (*relictum*) detraendone i debiti.

la **RIUNIONE FITTIZIA AVERE PROPRIA**, per cui alla massa così calcolata si aggiunge il valore dei beni di cui il *de cuius* abbia disposto in vita a titolo di donazione (*donatum*).

CALCOLO DELLA DISPONIBILE E DELLA LEGITTIMA, sulla base degli elementi ottenuti, si calcola la disponibile, cioè il valore di cui il defunto poteva disporre, e la legittima tenuto conto degli aventi diritto a quest'ultima.

Il **legittimario**, che eserciti la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, **deve imputare alla propria porzione di legittime donazioni** (dirette o indirette) **ed i legati a lui fatti**, salvo che ne sia stato espressamente **dispensato dal donante o dal testatore**.

Il legittimario leso che **non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario** non può chiedere la riduzione delle donazioni e legati fatti a persone che non sono chiamate come coeredi.

Se la **riduzione è accolta**, si procede in tal modo

innanzitutto **si diminuiscono le disposizioni testamentarie proporzionalmente** (tranne diversa volontà del testatore);

successivamente **si riducono le donazioni**,
-> cominciando dall'ultima
-> e risalendo a quelle precedenti

AZIONE DI RESTITUZIONE.

È l'**azione reale** con la quale il **legittimario, esperita con successo la riduzione, agisce nei confronti del donatario o del beneficiario della disposizione testamentaria per ottenere tutto o parte del bene**.

-> Ha per effetto la restituzione del bene (561 c.c..) il legittimario, **qualora non siano trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione**, può agire anche contro i terzi ai quali sia stato alienato il bene, ma ha l'onere di escutere preventivamente i beni del donatario (563 modificato da L. n. 263/2005)

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

IL TESTAMENTO è l'atto col quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (587 c.c.). È un **atto mortis causa**, in quanto la sua funzione consiste nella **determinazione della sorte dei rapporti patrimoniali in conseguenza della morte del testatore**.

- **Unilaterale**
- **non recettizio**,
- **revocabile**,
- **unipersonale** (in quanto è posto in essere da un unico soggetto)
- **formale**.

Per quanto riguarda la **capacità di testare**, disciplinata dalla legge nazionale del disponente, l'art. 591 c.c. precisa che essa è **propria di tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge**: nel caso di incapacità, il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse nel termine di prescrizione di **cinque anni** dal **giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie**

CONTENUTO

CONTENUTO TIPICO

costituito dal **contenuto patrimoniale** nel quale il *de cuius* può istituire uno o più eredi, cioè indicare i soggetti che siano destinatari dei beni a titolo universale e attribuire uno o più legati

CONTENUTO ATIPICO

potendo comprendere anche disposizioni di carattere non patrimoniale, quali la designazione di un tutore, il riconoscimento di figlio naturale, la riabilitazione dell'indegno, la nomina dell'esecutore testamentario.

ELEMENTI ACCIDENTALI

CONDIZIONE

Le disposizioni testamentarie possono farsi sotto **condizione sospensiva o risolutiva** (633 cod civ). L'avveramento della condizione **ha effetto retroattivo** (646 cod civ), secondo i principi generali.
-> La condizione apposta in un testamento è però soggetta a **regole particolari**

la disposizione testamentaria cui sia posta una **condizione impossibile o illecita è considerata come pura e semplice** (regola sabiniana)

Se però la **condizione sia stata il motivo unico e determinante** della disposizione testamentaria, la **disposizione sarà nulla** (626 cod civ),

è **nulla** la disposizione subordinata alla **condizione di reciprocità** (cd clausola captatoria ex 635 cod civ)

è **nulla** -restando, però, valida la corrispondente disposizione- la **condizione che impedisca le prime o le ulteriori nozze del istituito** (636 cod civ)

TERMINE

Quanto alla apponibilità del termine, bisogna distinguere

tra **disposizioni testamentarie a titolo universale** (istituzioni di erede) ove eventuali **termini non sono validi e si hanno per non apposte** (637 cod civ),

disposizioni testamentarie a **titolo particolare** (l'attribuzione di legato) che **sono, invece, suscettibili di termine iniziale o finale** (cd legato al termine).

MODUS

L'onere o Modus è una **disposizione accessoria con la quale testatore impone all'erede o al legatario un determinato comportamento per raggiungere gli scopi più vari** (istituzione di una borsa di studio, suffragi per l'anima del defunto).

Di regola, la **violazione dell'obbligo modale non risolve il lascito**

Se però l'onere è inadempiente, la **risoluzione del lascito** testamentario può essere pronunciata solo quando
-> **essa sia stata prevista dal testatore**
-> o **l'adempimento dell'onere abbia costituito il solo motivo determinante della disposizione**

FORME DEL TESTAMENTO

La disciplina internazionalprivatistica è ispirata al principio del *favor testamenti*: il il testamento, infatti, può assumere diverse forme, tutte valide se considerate tali dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, o, alternativamente, dello Stato di cittadinanza, di domicilio o di residenza (art. 48 L. 218/95).

TESTAMENTO OLOGRAFO È il testamento redatto, datato e sottoscritto personalmente dal testatore. È, pertanto, necessaria l'autografia. Ha valore di **scrittura privata**. È la forma più semplice del negozio testamentario.

Requisiti formali del testamento olografo sono:

TESTAMENTO PUBBLICO è il testamento contenuto in un documento redatto con le richieste formalità
-> da un **notaio**
-> alla **presenza di testimoni**.
Esso deve essere **sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio** e deve esser datato.
-> Ha natura di atto pubblico, fa piena prova – fino a sentenza dichiarativa di falso-delle dichiarazioni del testatore.

IL TESTAMENTO INTERNAZIONALE

Con la L. 387/1990, che sancisce l'adesione dell'Italia alla Convenzione di Washington del 1973, istitutiva di una legge uniforme sulla forma del testamento internazionale, è stata introdotta una forma nuova di testamento.

-> **Esso è formalmente valido a prescindere dal luogo in cui è stato redatto, dalla situazione dei beni, dalla nazionalità, domicilio o residenza del testatore.**

-> Può essere redatto da cittadino italiano o straniero, di proprio pugno, o da terzi, in qualunque lingua e deve essere sottoscritto dallo scrivente in presenza di due testimoni e del notaio, i quali provvedono a loro volta a sottoscrivere pur potendone non conoscere il contenuto.

AUTOGRAFIA, il testamento deve essere interamente scritto a mano dal testatore. Ciò è **necessario per stabilire l'autenticità del documento**

SOTTOSCRIZIONE ha la funzione di individuare il testatore, ma **serve anche ad attestare che la volontà manifestata nello scritto è divenuta definitiva**

TESTAMENTO SEGRETO
Questa forma di testamento
-> **consente al testatore di tenere segreto il contenuto delle sue disposizioni**,
-> **assicura l'intangibilità dell'atto e la certezza della data**
Infatti, il testamento segreto consiste nella **consegna solenne di una scheda contenente le disposizioni testamentarie al notaio**, che la riceve redigendone verbale e la conserva tra i suoi atti.

DATA IL TESTAMENTO

deve indicare il giorno, il mese e l'anno, in cui il testamento fu scritto che può essere sostituita da forme equipollenti,
-> serve ad **accertare la capacità del testatore nel momento della redazione**.

-> ha la funzione di consentire **l'individuazione del testamento più recente** il quale può contenere disposizioni incompatibili con quelle dei precedenti testamenti (revoca tacita)

PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO.

-> **I testamenti sono pienamente validi ed efficaci** sin dalla morte del testatore: la legge richiede per l'**eseguibilità** di essi (in particolare del testamento olografo e segreto), **la loro pubblicazione a cura del notaio**. È, invece, immediatamente eseguibile non ha dunque bisogno di pubblicazione il testamento pubblico.

-> La pubblicazione del testamento ha la funzione di **rendere possibile la conoscenza del contenuto** si esso da parte del chiamato alla successione e dei familiari del defunto, ed anche da parte dei creditori dell'erede, a tutela dei rispettivi diritti, nonché di renderne possibile l'esecuzione.

REVOCA (VOLONTARIA) DEL TESTAMENTO

Il testamento è atto per definizione revocabile, per cui l'art. 679 c.c. sancisce che **non si può assolutamente rinunciare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie.**

La revoca può essere

ESPRESSA:

si realizza mediante una dichiarazione contenuta in un nuovo testamento o in un atto pubblico, con cui il testatore cancella, in tutto o in parte, la disposizione anteriore

TACITA:

si ha allorché un nuovo testamento, anche se non è volto ad eliminare in modo esplicito i precedenti, annulla soltanto le disposizioni con esso incompatibili (anche se queste non sono espressamente revocate, diventano inefficaci)

PRESUNTA:

si verifica quando il testamento olografo viene distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte (684 c.c.) o per alienazione o trasformazione della cosa legata. In entrambi i casi si tratta di presunzione iuris tantum.

REVOCAZIONE DI DIRITTO

CADUCAZIONE DEL TESTAMENTO

(687c.c.) le disposizioni testamentarie, a titolo universale o particolare, sono revocate di diritto per

SOPRAVVENIENZA DI FIGLI

sopravvenienza - dopo la compilazione del testamento - di figli o di discendenti del testatore, benché postumi (anche adottivi),

RICONOSCIMENTO DI UN FIGLIO

nato al di fuori del matrimonio, successivo alla compilazione del testamento, l'ignoranza del testatore di avere figli a tempo della compilazione del testamento.

LA REVOCA DELLA REVOCA.

L'art. 81 c.c. stabilisce che la revocazione totale o parziale di un testamento può essere, a sua volta, revocata sempre che **la revoca della revoca sia attuata con le forme della revoca espressa** ed in tal caso **rivivono le disposizioni precedentemente revocate.**

La revocazione non ha però luogo qualora il testatore abbia provveduto per il caso che esistessero o sopravvenissero figli (o discendenti da essi).

INVALIDITÀ DEL TESTAMENTO

ANNULLABILITÀ

NULLITÀ

TOTALE

L'annullabilità dell'intero testamento si ha per:

PARZIALE

L'annullabilità delle singole disposizioni, invece, si ha in presenza di **VIZI DELLA VOLONTÀ** quando cioè le singole disposizioni siano effetto di errore, dolo e violenza.

DIFETTO DI FORMA, quando la forma riguarda **elementi diversi da quelli per cui è comminata la nullità** (606 comma 2, c.c.);

per **DIFETTO DI CAPACITÀ**, quando l'incapacità dipende da minore età, interdizione giudiziale, incapacità naturale.

PARZIALE

Si ha **nullità delle singole disposizioni** per

le **disposizioni** che si collegano ad un **motivo illecito unico e determinante** e questo risulta dal testamento (626 cod civ), anche se espresso sotto forma di condizione (634 c.c.) di onere (626 cod civ);

se **non può essere in alcun modo determinato il destinatario** della disposizione (628 c.c.) o la sua determinazione è rimessa all'arbitrio di un terzo.

TOTALE

Si ha **nullità dell'intero testamento** per

per **difetto di forma**

in caso di **testamento congiuntivo o reciproco**

per **violenza fisica** e per **errore ostativo**.

Il **testamento congiuntivo** è quello fatto da due o più persone nel medesimo atto, unico ed inscindibile, in modo che non possano essere identificate le disposizioni che provengono dai singoli testatori. È vietato dal nostro ordinamento.

Il **testamento reciproco** (o corrispettivo) è quello in forza del quale **due soggetti si istituiscono, nel medesimo testamento, reciprocamente erede o legatario l'uno dell'altro**: anche questa forma di testamento è vietata dalla legge (art. 589 c.c.), perché in contrasto con l'autonomia e l'unipersonalità del testamento.

LEGATO

È una disposizione *mortis causa* a titolo particolare, in base alla quale un soggetto, legatario, succede in uno o più determinati diritti reali o in uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.

In base alla
Fonte

LEGATO TESTAMENTARIO

O che trae origine da una disposizione testamentaria

LEGATO EX LEGE

che trae origine da una norma di legge.

LEGATO DI SPECIE che ha per oggetto il diritto di proprietà su un bene determinato (o quota di bene determinato) altro diritto reale, già appartenente al testatore

IL LEGATO DI GENERE E DI QUANTITÀ (653-654 c.c.) che ha per oggetto una cosa che fa parte di un genere (es. denaro) ed ha efficacia obbligatoria perché solo in seguito alla specificazione, il legatario diventa proprietario della cosa.

I legati in relazione
ai **contenuti**
Si distinguono in

IL LEGATO REALE
che attribuisce al legatario un diritto di proprietà o un diritto reale limitato.

LEGATO LIBERATORIO che libera il legatario da un'obbligazione

IL LEGATO OBBLIGATORIO
che attribuisce al legatario un diritto di credito che nasce dal testamento e fa sorgere un'obbligazione a carico dell'onere

IL LEGATO

ACQUISTO DEL LEGATO.

L'acquisto del legato ha luogo *ipso iure*, senza che occorra accettazione (art. 649 c.c.). Se, tuttavia, il legatario dichiara ugualmente di accettare, ciò vale come conferma dell'acquisto o come volontà di non rinunciare

RINUNCIA DEL LEGATO.

La rinuncia al legato è un **atto abdicativo** che opera rispetto ad un diritto già acquisito e porta, quindi, alla perdita di un acquisto già fatto.

SUBLEGATO. Il sublegato ricorre quando il soggetto che è tenuto alla prestazione oggetto del legato è, anziché l'erede, un altro legatario. Il sublegatario è, accanto al legatario, un chiamato alla successione a titolo particolare.

PRELEGATO. Di frequente, poi, il legato assume la veste di prelegato, quando beneficiario è uno dei coeredi. L'erede, pertanto, cumula (a carico di tutta l'eredità) le due qualità di coerede e legatario. L'art. 661 c.c. dispone che il prelegato è considerato legato per l'intero ammontare che grava su tutta l'eredità e cioè anche sulla quota dello stesso legatario quale erede.

CAUSE RELATIVE AI LEGATI. Per le cause relative ai legati dovuti dall'erede, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione, è competente il giudice dell'aperta successione (art. 22c.p.c.).

COMUNIONE EREDITARIA

Si ha comunione ereditaria quando **al *de cuius* succedono più eredi, i quali diventano comproprietari di beni che fanno parte dell'eredità.**

-> Alla comunione ereditaria sono applicabili i principi sanciti in tema di comunione ordinaria.

OGNI COEREDE PUÒ CEDERE LA PROPRIA QUOTA, ma, comunque deve **notificare la proposta di alienazione ed il prezzo agli altri coeredi**, i quali hanno diritto, se a loro conviene, di essere **preferiti** a parità di prezzo

RETRATTO SUCCESSORIO
si tratta di un diritto di prelazione. Se il coerede cede la propria quota a terzi e non compie la preventiva notificazione ai coeredi, questi hanno il diritto (diritto potestativo) di riscattare dall'acquirente la quota alienata

La **quota ideale** che spetta a ciascun coerede è composta, cioè di **essa fa parte una quota di tutti i diritti reali e diritti di credito** del patrimonio ereditario.

Si distribuiscono per quote anche i pesi ereditari (ossia i debiti del defunto, i debiti sorti in seguito alla successione, come i tributi, le spese funerarie, spese giudiziali della divisione, nonché i legati); ciascun coerede è tenuto al pagamento dei debiti ereditari in proporzione della sua quota e senza vincolo di solidarietà.

DIVISIONE

La **comunione ereditaria cessa con la divisione**, in conseguenza della quale il diritto alla **quota ideale di ciascun coerede si concretizza su beni determinati**

Può essere

DIVISIONE AMICHEVOLE (o contrattuale), ha luogo con un **contratto stipulato tra tutti i coeredi**, col quale si assegnano tutti i beni ereditari ai diversi eredi in proporzione delle loro quote.

Il contratto di divisione è **annullabile** –su istanza di ciascun **coerede-se viziato da violenza o dolo**; non è invece ammesso l'annullamento per errore (761 c.c.). Se per **errore sono stati omessi beni**, si farà un **supplemento della divisione** (762c.c.).

se, invece, qualcuno dei coeredi **sia stato leso nella propria quota** (abbia cioè ricevuto meno di quanto gli spettava) è prevista una particolare impugnazione: la **rescissione per lesione** (763c.c.)

DIVISIONE GIUDIZIALE, in caso di impossibilità a trovare un accordo tra i coeredi, si promuove l'azione giudiziale di divisione ereditaria, affinché questa venga deliberata ed attuata dall'autorità giudiziaria

DIVISIONE DEL TESTATORE, si ha quando sia stato lo stesso testatore a dividere i suoi beni tra gli eredi; in questo caso si evita il formarsi della comunione ereditaria, in quanto i beni vengono attribuiti direttamente ai singoli chiamati all'apertura della successione.

La **COLLAZIONE** è l'atto col quale i figli legittimi e naturali, i loro discendenti legittimi e naturali, ed il coniuge, che concorrono alla successione, devono conferire alla massa attiva del patrimonio ereditario tutti i beni che sono stati loro donati in vita dal defunto, in modo da dividerli con gli altri coeredi, in proporzione delle rispettive quote

DONAZIONE

è il contratto con il quale una parte (donante), per **spirito di liberalità**, arricchisce l'altra (donatario) **disponendo a favore** di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione (art. 769 c.c.)

depauperamento del donante e arricchimento del donatario

spirito di liberalità del donante
animus donandi.

Lo spirito di liberalità è presente quando chi dispone è consapevole di non essere obbligato in virtù di un vincolo giuridico o di un vincolo extra giuridico ma vuole solo arricchire il beneficiario con depauperamento del proprio patrimonio (**spontaneità**).

Animus donandi, assenza di un interesse patrimoniale del donante sotteso all'operazione

LA DONAZIONE È UN CONTRATTO

GRATUITO, in quanto all'impovertimento del donante non corrisponde un vantaggio economico,

CONSENSUALE in quanto si perfeziona con l'accordo delle parti, senza che sia necessaria la consegna del bene

TRASLATIVO O OBBLIGATORIO, normalmente consiste nel trasferimento di un diritto, tuttavia l'articolo 769 c.c. prevede l'ipotesi in cui l'arricchimento di una parte è costituito dall'assunzione di un'obbligazione dell'altra (donazione obbligatoria),

FORMALE si richiede l'atto pubblico a pena di nullità (782 c.c.) con la presenza irrinunciabile di due testimoni

bilaterale in quanto si perfeziona con l'accettazione del donatario pertanto **fino a quando l'accettazione non è stata notificata al donante**, il donatario può **revocare** la proposta

eccezione alla regola è la **donazione obnunziale** che si perfeziona senza l'accettazione del donatario, è sufficiente che la volontà del donante venga portata a conoscenza del donatario

costituiscono eccezione le **donazioni di modico (c.d. manuali)** per le quali è necessaria la *traditio*, ossia la trasmissione del possesso del bene mobile.

INVALIDITÀ

oltre alle comuni
**regole della
invalidità negoziale**
per cui il contratto di
donazione è

ANNULLABILE
per **vizio del
consenso** o
per **incapacità
di disporre**
dell'autore

NULLO per **mancanza
della forma solenne** la
nullità può essere
fatta valere da
chiunque vi abbia
interesse come
creditori del donante

Sussiste una **speciale disciplina** dell'invalidità
diversa da quella stabilita per gli atti inter vivos e
si avvicina a quella del testamento

**l'errore sul motivo
della donazione** è
causa di
annullabilità se il
**motivo risulta
dall'atto** e sia il
**solo che ha
determinato** il
donante a
compiere la
liberalità

la **illiceità del
motivo** rende
nulla la
donazione
quando il
motivo è stato
determinante e
risulta dall'atto

la **donazione
nulla** è
convalidabile
mediante
**conferma
espressa o
esecuzione
volontaria**,
dopo la morte
del donante

REVOCA

ingratitude del donatario
(801 c.c.) si ha nei casi in
cui il donatario abbia posto
in essere comportamenti
lesivi del decoro e
dell'onore del donante o
comportamenti
pregiudizievoli per il suo
patrimonio

DIRITTI REALI

Il diritto soggettivo reale è, quindi, la **facoltà di agire di un soggetto sopra un bene** per la **soddisfazione di un proprio interesse**.

L'**utilità** cui tende l'**interesse** che è alla **base del diritto soggettivo** costituisce l'**oggetto del diritto**.

L'**oggetto del diritto** si individua nei **beni**, vale a dire nelle **entità**
-> **utili** a **soddisfare bisogni umani**
-> e **suscettibili di appropriazione**.

Dall'**oggetto** del diritto va tenuto distinto il **contenuto**, il quale è costituito dalle **facoltà** e dai **poteri** che un **soggetto** (il titolare del diritto) **ha** può vantare nei confronti dell'**oggetto**.

CARATTERISTICHE

IMMEDIATEZZA

il diritto reale consente al titolare la **diretta soddisfazione dell'interesse** attraverso la cosa, che costituisce l'**oggetto del diritto**, senza che sia necessaria l'altrui cooperazione

TIPICITÀ

sta a significare che essi costituiscono un "**numerus clausus**": i **privati non hanno la facoltà di costituire diritti reali diversi da quelli previsti espressamente dalla legge**

DIRITTO DI SEQUELA

esprime il **potere di perseguire la cosa** presso qualunque soggetto si trovi

ASSOLUTEZZA

il titolare ha la possibilità di **far valere il diritto nei confronti di tutti i soggetti**

nei diritti reali sulla cosa altrui (*iura in re aliena*), il diritto di sequela o di seguito comporta che, se la cosa passa ad un nuovo proprietario, il diritto *in re aliena* continua ad investire la cosa ed è opponibile anche al nuovo proprietario

CLASSIFICAZIONE DIRITTI REALI

IUS IN RE PROPRIA

la **PROPRIETÀ** (*iura in re propria*), che, fra i diritti reali, è quello che **consente la più ampia sfera di facoltà** che l'**ordinamento riconosce ai soggetti sulle cose**

IURA IN RE ALIENA

i **DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI** (*iura in re aliena*), detti anche diritti reali limitati, che **si esercitano su cose di cui altri è proprietario** e si caratterizzano per un **contenuto più limitato di quello della proprietà**. I diritti in re aliena si distinguono a loro volta in:

DIRITTI REALI DI GODIMENTO

sono quelli che **limitano il potere di godimento del proprietario della cosa**, cioè il potere di trarre dalla cosa l'utilità che essa può dare. In particolare sono:

superficie enfiteneusi usufrutto uso abitazione servitù prediali

DIRITTI REALI DI GARANZIA sono quelli che **conferiscono al titolare il potere di farsi assegnare, con prelazione** rispetto agli altri creditori, il **ricavato dell'alienazione forzata del bene**, in caso di mancato adempimento dell'obbligo garantito. I diritti reali di garanzia sono il **pegno** e l'**ipoteca**.

IL DIRITTO DI PROPRIETÀ.

Il diritto di proprietà è il diritto reale che attribuisce al titolare la facoltà di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. In particolare l'art. 832 c.c. afferma che ***il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico***

Caratteri del diritto di proprietà sono

PIENEZZA

secondo il dettato dell'art. 832 c.c., costituisce un diritto che **consente al proprietario ogni lecita utilizzazione del bene**. Nell'ampiezza di questo concetto, si **individuano i due poteri (o facoltà) fondamentali** del proprietario:

ESCLUSIVITÀ

il **rapporto che si instaura tra il proprietario e la cosa** che forma oggetto del suo diritto è da intendersi **esclusivo**; non è concepibile, perciò, che su uno stesso bene coesistano distinti diritti di proprietà;

ASSOLUTEZZA

il diritto di proprietà impone ai terzi - e a favore del proprietario - un **generico obbligo di astensione** dal compimento di atti lesivi o turbativi

PERPETUITÀ E IMPRESCRITTIBILITÀ

la proprietà **non si perde per non uso**, bensì **soltanto per usucapione** da parte di terzi.

ELASTICITÀ

anche quando i **poteri del proprietario sono limitati** (es.: è stato costituito un diritto di usufrutto sulla cosa), il **diritto di proprietà** (che nell'esempio fatto è detto nuda proprietà) **rimane potenzialmente integro**: infatti, non appena viene **meno il vincolo** che la comprime (es.: si estingue l'usufrutto), la **proprietà riprende automaticamente** la sua originaria **ampiezza**

LIMITI AL DIRITTO DI PROPRIETÀ

Il limiti posti dalla legge al diritto di proprietà possono essere di due categorie, secondo le **finalità da soddisfare**:

LIMITI POSTI NELL'INTERESSE PUBBLICO

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ che è il provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione **priva un soggetto del diritto di proprietà** o di altro diritto reale su un bene immobile trasferendolo a sé, **dietro pagamento di una giusta indennità**

REQUISIZIONE il provvedimento con il quale la **Pubblica Amministrazione acquisisce temporaneamente diritti altrui** (proprietà, uso) per soddisfare un bisogno pubblico

LIMITI POSTI NELL'INTERESSE PRIVATO

concernono la proprietà immobiliare e regolano i rapporti tra proprietà vicine ("diritti e doveri del vicinato")

I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ

I modi d'acquisto della proprietà, cioè i fatti giuridici cui la legge riconduce l'acquisto della proprietà, sono divisi dalla dottrina in due diverse categorie:

MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO

L'acquisto della proprietà è a **titolo originario** quando **non dipende da un egual diritto di un precedente titolare, ma si afferma come diritto che nasce nel patrimonio dell'attuale titolare**. L'acquisto a titolo originario non si ha solo quando il diritto di proprietà su un bene sorge per la prima volta in capo ad un soggetto (es. pescatore che fa propri i pesci caduti nella sua rete), ma ricorre ogni volta che **l'acquisto della proprietà è indipendente dal diritto del precedente titolare** (es.: usucapione, acquisto di beni mobili in base all'art. 1153 c.c.). I modi di acquisto a titolo originario della proprietà operano ipso iure, senza la necessità che siano preventivamente accertati dinanzi al giudice.

OCCUPAZIONE

è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, che consegue alla **presa di possesso delle cose mobili che non sono mai state (res nullius) di proprietà di alcuno** (gli immobili vacanti, invece, sono di proprietà dello Stato: art. 827 c.c.) **e le cose abbandonate (res derelictae)**. Per aversi occupazione sono necessari:
-> l'impossessamento del bene;
-> l'intenzione di farlo proprio (*animus occupandi*).

INVENZIONE

è un modo di acquisto della proprietà. Esso opera **a favore di chi ritrova un bene mobile smarrito quando il medesimo non sia rivendicato entro un anno dall'originario proprietario**.

-> Le cose smarrite devono, infatti, essere consegnate al proprietario o, se questi è ignoto, al Sindaco del luogo ove vengono rinvenute.

-> Se, dopo un anno dalla consegna della cosa, il proprietario non si è presentato a ritirarla, il diritto di proprietà su di essa spetta al ritrovatore; se il proprietario si presenta, si deve al ritrovatore un premio (*premium inventionis*), che è del 10% del valore della cosa stessa.

TESORO

Una forma particolare di invenzione riguardo il tesoro, cioè **le cose mobili di pregio, nascoste o sotterrate**, di cui nessuno può provare di essere proprietario. Il tesoro appartiene:

-> al proprietario del fondo in cui si trova, se rinvenuto da costui;
-> per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore, se viene ritrovato per caso, nel fondo altrui.

MODI DI ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO

Si ha tale acquisto quando l'**acquisto del diritto a favore di un soggetto (avente causa) deriva e dipende dall'esistenza del medesimo diritto in capo ad un precedente proprietario (dante causa)**: l'acquisto della proprietà presuppone quindi il suo **trasferimento** dal precedente proprietario.

contratto traslativo del diritto di proprietà (compravendita)

per effetto di un **trasferimento coattivo** (espropriazione)

per effetto di una **successione mortis causa** (eredità o legato)

ACCESSIONE

è un modo di acquisto a **titolo originario** della proprietà, in base al quale **viene ad appartenere al proprietario del fondo qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sotto o sopra di esso**. Ciò avviene automaticamente e senza la necessità di una manifestazione di volontà del soggetto acquirente.

Requisito necessario per l'acquisto della proprietà è la **definitiva incorporazione dell'opera al suolo**, così che il materiale adoperato venga a perdere la propria individualità. Tale acquisto si verifica, in omaggio al **principio della prevalenza**, sempre a favore del proprietario della cosa principale.

di mobile a immobile (artt. 935-938 c.c.)

di immobile a immobile, che ricorre nelle ipotesi di **ALLUVIONE** e **AVULSIONE**

di mobile a mobile, ad esempio nella ipotesi di **UNIONE** e **COMMISTIONE**

DIFESA DELLA PROPRIETÀ

Le azioni poste a difesa della proprietà sono dette **petitorie**, le quali mirano **ad accertare ed affermare la titolarità del diritto di proprietà**

contro chi la contesta

indirettamente
vantando diritti reali limitati sul bene

direttamente
negandola

AZIONE NEGATORIA

è quella azione con cui il **titolare di un diritto di proprietà** tende a far **dichiarare l'inesistenza dei diritti affermati da altri sul bene oggetto del proprio diritto**, quando ha motivo di temerne pregiudizio, o a **far cessare le turbative o le molestie** che altri arrechi al medesimo.

-> Presupposto dell'azione è, pertanto, **l'affermazione, da parte di un terzo, di un diritto reale limitato sul bene** (es.: una servitù, o un diritto di usufrutto), eventualmente accompagnata da molestie o turbative di fatto

In base al principio di cui all'art. 832 c.c., per cui **la proprietà si presume libera da pesi**, nell'azione negatoria l'onere della prova incombe sul convenuto, che deve dimostrare l'esistenza di quei diritti che egli afferma di vantare.

Il **proprietario**, a sua volta, deve semplicemente limitarsi a **dare la prova della sua proprietà**, prova che tuttavia è molto più semplice e facile di quella prevista per la rivendica, bastando a tal fine che egli dimostri di essere proprietario in base ad un titolo idoneo.

AZIONE DI RIVENDICAZIONE

L'azione di rivendicazione è l'azione con cui il **proprietario rivendica la cosa propria da chiunque la possiede o la detiene senza titolo** (art. 948 c.c.). È la principale delle azioni petitorie, e mira non solo ad accertare la titolarità del diritto di proprietà, ma anche a far recuperare al proprietario il bene.

L'azione è **imprescrittibile**, salvi gli effetti dell'acquisto di proprietà da parte di altri per usucapione.

Legittimato attivo è **chi sostiene di essere proprietario**

Legittimato passivo è, invece, **chi possiede o detiene la cosa abusivamente**, cioè senza titolo.

PROBATIO DIABOLICA

Egli ha l'onere di provare il suo diritto: non basta provare la validità del proprio titolo d'acquisto, ma **si deve dimostrare anche la validità del titolo d'acquisto del proprio dante causa**, scorrendo tutti gli atti traslativi del bene (sulla cui proprietà si controverte) **fino a risalire ad un acquisto a titolo originario**, generalmente l'usucapione, al quale fanno capo i successivi titoli di trasferimento (c.d. *probatio diabolica*)

AZIONI DEI PROPRIETARI DI DUE O PIÙ FONDI CONFINANTI

AZIONE DI REGOLAMENTO DI CONFINI

è un'azione petitoria, di carattere reale, mediante la quale **ciascuno dei proprietari di due o più fondi confinanti chiede che sia stabilito giudizialmente il confine tra gli stessi**, quando tale **confine sia incerto** (art. 950 c.c.). Legittimati, attivamente e passivamente, sono i due proprietari confinanti.

APPOSIZIONE DI TERMINI

è quell'azione con cui ciascuno dei proprietari limitrofi può chiedere, quando sia **certo obiettivamente il confine dei fondi**, che siano **apposti o ripristinati, a spese comuni, i segni materiali e tangibili di tale confine**, che precedentemente mancavano o erano divenuti irrinconoscibili.

LA SUPERFICIE

Il diritto di superficie costituisce una **deroga al principio dell'accessione**, in base al quale tutto ciò che sta sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo.

è il **diritto di proprietà di un edificio separato dalla proprietà del suolo**

il **diritto che il proprietario di un suolo concede ad altri**
-> di **costruire**
-> e **mantenere**
al di **sopra** di questo una **costruzione**.

Contenuto

Per il concedente

obbligo di permettere la costruzione sul suolo o al di sotto di esso

obbligo di tollerare l'insistenza della costruzione sul suolo o al di sotto

obbligo di non compiere lavori sul suolo o nel sottosuolo che possano danneggiare la costruzione

Per il superficario

diritto di costruire e mantenere la costruzione sul suolo altrui

proprietà della costruzione, con possibilità di alienare, locare, ipotecare la stessa

dovere di pagare il canone eventualmente previsto nel titolo costitutivo che costituisce una obbligazione *propter rem*

Il titolare del diritto di superficie ha la libera disponibilità della costruzione che altro non è che una proprietà separata: può alienarla e costituire su di essa diritti reali, ma se il diritto è costituito a tempo determinato, la scadenza del termine determina l'estinzione anche di questi diritti.

Vicende della superficie

COSTITUZIONE

Usucapione: è possibile soltanto l'usucapione in base a titolo perché il semplice possesso ventennale farebbe acquistare la piena proprietà anche del suolo

Contratto: forma scritta ad substantiam (1350 n. 2)

Testamento

Provvedimento amministrativo

ESTINZIONE

comporta anche la estinzione dei diritti reali imposti dal superficario (954, co. 1). Invece i diritti reali sul suolo, per il principio di accessione, si estendono alla costruzione, salvo quanto disposto dall'art. 2816 in tema di ipoteca
-> **Perimento della costruzione:** se le parti lo hanno pattuito -> **Rinuncia** -> **Confusione:** qualora la titolarità del diritto di proprietà e di superficie vengano a coincidere in capo allo stesso soggetto -> **Scadenza dell'eventuale termine** (953)
-> **Prescrizione** (non uso ventennale)